



**CORPORAZIONE DEI COMUNI
DEL MOESANO PER LA RACCOLTA
E L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI (CRER)**

**REGOLAMENTO
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI**



Indice

<i>Art. 1</i>	<i>Scopo</i>	3
<i>Art. 2</i>	<i>Generalità</i>	3
<i>Art. 3</i>	<i>Organizzazione</i>	3
<i>Art. 4</i>	<i>Modalità</i>	4
<i>Art. 5</i>	<i>Informazione</i>	4
<i>Art. 6</i>	<i>Sorveglianza</i>	4
<i>Art. 7</i>	<i>Disposizioni di attuazione</i>	4
<i>Art. 8</i>	<i>Entrata in vigore</i>	4

Art. 1 Scopo

La Corporazione dei Comuni del Moesano per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (denominata in seguito "Corporazione") emana il presente regolamento sulla gestione dei rifiuti sulla base degli art. 2, 12 lett. c, 24 lett. b, d, e, i, l, m degli statuti.

Art. 2 Generalità

La Corporazione organizza la gestione dei rifiuti nel proprio comprensorio per i seguenti tipi di rifiuti:

- rifiuti urbani, quali rifiuti urbani combustibili misti, rifiuti urbani recuperabili e rifiuti ingombranti; elettrodomestici (sussidiariamente ai raccoglitori autorizzati ed a rivenditori).

Non sono per contro gestiti:

- apparecchi elettrici ed elettronici (ad eccezione di elettrodomestici, gestiti sussidiariamente ai raccoglitori autorizzati ed ai rivenditori);
- altri rifiuti;
- rifiuti speciali (ad eccezione di piccole quantità raccolte separatamente);
- rifiuti edili.

I diversi tipi di rifiuti sono descritti nell'allegato "Definizioni", che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 3 Organizzazione

La Corporazione organizza la raccolta e lo smaltimento di:

- rifiuti urbani combustibili misti tramite turni di raccolta periodici attuati con automezzi;
- rifiuti urbani recuperabili, ad eccezione di rifiuti adatti al compostaggio provenienti da cucine e giardini, tramite:
 - turni di raccolta periodici attuati con automezzi,
 - realizzazione di punti di consegna, in collaborazione con i Comuni;
- rifiuti ingombranti tramite:
 - realizzazione di punti di consegna comunali o intercomunali, fissi o mobili, in collaborazione con i Comuni,
 - eccezionalmente turni di raccolta periodici;
- elettrodomestici, sussidiariamente ai raccoglitori normalizzati e ai rivenditori, organizzandone la consegna in collaborazione con i Comuni.

Art. 4 Modalità

a) Rifiuti urbani combustibili misti

Tali rifiuti vanno depositati nei contenitori mobili o fissi normalizzati, ubicati in accordo tra la Corporazione e i Comuni.

L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori sono di competenza dei Comuni, che ne assumono i relativi costi.

b) Rifiuti urbani recuperabili e rifiuti ingombranti

La Corporazione mette a disposizione i contenitori normalizzati, sussidiariamente ad altri enti pubblici o privati specifici.

I Comuni sono tenuti a mettere a disposizione e gestire i punti di consegna.

Vuotatura, trasporto e smaltimento di contenitori messi a disposizione dalla CRER sono organizzati dalla Corporazione.

c) Elettrodomestici

La consegna è organizzata dalla Corporazione in collaborazione con i Comuni.

Art. 5 Informazione

La Corporazione organizza l'informazione in collaborazione con i Comuni.

Art. 6 Sorveglianza

La Corporazione organizza la sorveglianza limitatamente al rispetto delle modalità di consegna nei punti di raccolta dei rifiuti.

Violazioni saranno punite ai sensi dell'art. 38 dello statuto.

Art. 7 Disposizioni di attuazione

Le disposizioni di attuazione in merito al presente regolamento saranno emanate dal Comitato.

Art. 8 Entrata in vigore

Il Comitato fissa la data dell'entrata in vigore e contemporaneamente abroga il "Regolamento sulla raccolta dei rifiuti" dell'11 marzo 1975.

Allegato: - "Definizioni"

Approvato dall'Assemblea dei delegati il 14 dicembre 2001

Entrata in vigore il

con decisione del Comitato del

Roveredo, 5 dicembre